

Quesito:

Volevo chiedere se per caso qualcuno ha mai sollevato il problema del mancato ricevimento delle certificazioni dei compensi per il versamento delle ritenute d'acconto, calcolate in parcella dal professionista l'anno precedente.

Nel nostro caso, per esempio, non sono riuscita ad ottenere un paio di certificazioni (molto probabilmente di ritenute mai versate) indispensabili ora per la dichiarazione dei redditi ed il commercialista mi dice che, senza la dichiarazione di versamento, non può metterle in detrazione.

Ma perchè ci deve rimettere il professionista due volte?

Parere fiscale:

Sul punto è stata rilasciata una precisazione da parte dell' Agenzia delle Entrate con risoluzione 68/E del 2009, con la quale si evidenzia che le ritenute da esibire ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, in caso di controllo sono: 1) certificazione del sostituto di imposta per le ritenute versate. In caso di non reperibilità della certificazione il professionista può esibire in alternativa 1) copia della fattura in questione 2) copia della documentazione bancaria comprovante l'incasso del corrispettivo al netto della ritenuta 3) dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il professionista dichiara che la documentazione attestante il pagamento si riferisce a una determinata fattura regolarmente contabilizzata.

Nel caso di specie la ritenuta, se riferita a fattura effettivamente incassata può essere scomputata dall'imposta lorda in sede di dichiarazione de redditi.